

8084



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO XI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

21 LUG. 2020

Prot. n.

1-4084

Roma, 21 LUG. 2020

Prot. n. 133792/2020
Rif. Prot. Entrata N. /2020
Allegati: --
Risposta a Nota n.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: AS 1441 - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Relazione tecnica.

E' pervenuta, per le verifiche di competenza, la relazione tecnica, trasmessa dal Ministero della Salute, riferita all'AS 1441 recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero" e, al riguardo, con riferimento a quanto rappresentato per ciascuna disposizione, si osserva quanto segue.

Articolo 1. Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. La disposizione persegue l'obiettivo di favorire la progressiva diffusione e utilizzazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sia presso le pubbliche amministrazioni all'interno delle quali siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico, sia presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e i porti nonché a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione. Per favorire la diffusione dei DAE

sono stanziare risorse nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero della salute. La relazione tecnica asserisce che dette risorse sono destinate alle pubbliche amministrazioni in capo alle quali ricade l'obbligo di dotarsi di DAE, quale contributo integrativo rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità riconducibili, in qualche misura, anche alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 nonché all'articolo 2, comma 46 della legge n. 191 del 2009 con la quale è stato finanziato, negli anni 2010, 2011 e 2012, l'acquisto dei dispositivi in parola al fine di favorirne l'utilizzo in una pluralità di ambienti.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Dal tenore del testo le risorse stanziare risultano destinate non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche a tutte le strutture, pubbliche e private, indicate al comma 1, a differenza di quanto asserito in relazione tecnica che, pertanto, deve essere rettificata. Inoltre, come già in precedenza segnalato con nota RGS 4966 del 13 gennaio 2020, occorre aggiornare, nel testo e nella relazione tecnica, i riferimenti della copertura finanziaria non più riferibile alle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 ma, piuttosto allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. Si solleva, inoltre, qualche perplessità circa il richiamo alle risorse stanziare dall'articolo 2, comma 46 della legge n. 191 del 2009 con il quale è stato finanziato, negli anni 2010, 2011 e 2012, l'acquisto dei dispositivi in parola, in quanto l'evoluzione tecnologica potrebbe aver determinato l'obsolescenza dei defibrillatori acquistati 8 anni fa. Infine, si segnala la necessità di modificare l'ultima frase riferita all'articolo 1 nei seguenti termini: "In ogni caso, **ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6 a prescindere dal ricorso alle risorse stanziare**, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Articolo 2. Installazione dei DAE nei luoghi pubblici. Si prevede che gli enti territoriali, possano adottare propri regolamenti al fine di prevedere l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, e che incentivino, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, le installazioni di DAE semiautomatici e automatici nei centri commerciali, condomini, alberghi e strutture aperte al pubblico. Al riguardo, nell'osservare che la

disposizione è formulata in termini di facoltà e non di obbligo, si richiede l'integrazione della norma con apposita clausola d'invarianza finanziaria.

Articolo 3. *Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120.* La novella consente, nei casi di arresto cardiaco, l'uso del defibrillatore anche al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario purché abbia ricevuto un'adeguata formazione. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti, escludendo il rischio di condanne penali. Al riguardo, non si hanno osservazioni.

Articolo 4. *Utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici.* La disposizione apporta delle modifiche all'articolo 7, del decreto-legge 158/2012, prevedendo l'aggiunta del comma 11-bis, con il quale viene fatto obbligo alle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, che utilizzano gli spazi di impianti pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. Si dispone, inoltre, che il dispositivo DAE venga notificato e registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, comunicando dettagliate specifiche. Al riguardo, pur tenendo conto della clausola d'invarianza finanziaria integrata al citato comma 11-bis, si rappresenta che a differenza di quanto asserito in relazione tecnica, la disposizione non può considerarsi di tipo ordinamentale in quanto le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competenti dovranno dotarsi di sistemi di registrazione dei dati che le società sportive comunicheranno loro al fine della loro successiva fruibilità. Occorre che la relazione tecnica chiarisca con quali risorse umane, strumentali e finanziarie dette Centrali provvederanno alla prescritta attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 196 del 2009.

Articolo 5. *Introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'utilizzo del DAE.* La norma apporta delle modifiche all'articolo 1, comma 10, della legge 107/2015, specificando che nell'ambito delle iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, debbano essere ricomprese anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, provvede a organizzare periodicamente le suddette iniziative di formazione, potendo anche prevedere, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», iniziative specifiche di informazione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente. Al riguardo, tenuto conto dell'estensione delle attività oggetto del corso si fa presente che la relazione tecnica non appare esaustiva ai sensi dell'art 17 comma 6 bis della legge n. 196 del 2009. Pertanto, è necessario che il competente Ministero dell'istruzione integri la relazione tecnica evidenziando le risorse già disponibili presso il proprio bilancio per lo svolgimento delle predette attività, in considerazione anche dell'onerosità della certificazione del corso per addetto di primo soccorso rilasciata ai soggetti che vi partecipano e del numero potenziale dei destinatari del corso, ai sensi del citato comma 6-bis, prevedendo la riprogrammazione delle risorse disponibili. In caso di mancanza di risorse disponibile è necessario quantificare il maggiore onere e individuare idonea copertura.

Articolo 6. Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria del 118. La norma pone obblighi a carico di tutti i soggetti pubblici e privati di comunicare, in modalità informatica per i nuovi acquisti, alle Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, la detenzione o all'acquisto di DAE, specificando dettagliate informazioni relative a detti dispositivi nonché i soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE e i soggetti responsabili del funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Si prevede, inoltre, che dette Centrali prestino un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei dispositivi connessi al sistema di monitoraggio remoto che consente di indicare lo stato operativo in tempo reale e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti. La relazione tecnica asserisce che il DM 18 marzo 2011 "*Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009*" già prevede alcuni degli adempimenti prescritti dal disegno di legge in esame ed individua nella sorveglianza dei DAE ai fini della manutenzione l'unica attività ulteriore ora posta in capo alle Centrali operative del 118 che pertanto, sulla base di quanto asserito dalla relazione tecnica, potranno provvedervi con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'allegato A del citato DM reca disposizioni circa la formazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni e circa la loro distribuzione prevedendone un coordinamento da parte delle centrali operative del 118 senza, tuttavia, prevedere il dettaglio informativo richiesto dal disegno di legge in esame che, presumibilmente, stante il carattere imperativo delle norme, richiederà l'impiego di ulteriori risorse. Si osserva, inoltre, che, nell'ambito delle strutture pubbliche, l'individuazione di un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza, di cui al comma 2, appare suscettibile di determinare oneri per compensi, non esplicitamente esclusi. Nulla si dimostra in ordine alla effettiva capacità amministrativa e gestionale, ad invarianza di risorse, delle centrali operative del 118 di

assolvere agli adempimenti previsti dall'articolo e la prevista copertura finanziaria mediante il generico ricorso a risorse disponibili a legislazione vigente non appare sufficiente. La legge di contabilità n. 196 del 2009 all'articolo 17 prescrive che in presenza di disposizioni corredate da clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica dovrebbe sempre riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione, per ciascuna disposizione, dei dati e degli elementi che risultino idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, mediante l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione. In definitiva, recando tutti gli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità e la documentata dimostrazione circa l'invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 7. Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni. La disposizione prevede la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza. A tal fine si prevede lo stanziamento di risorse pari a euro 250.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 provvedendo alla copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero della salute. Analogamente a quanto richiesto per l'articolo 1, si rappresenta la necessità di aggiornare, nel testo e nella relazione tecnica, i riferimenti temporali della copertura finanziaria. Si osserva, inoltre, che la relazione tecnica nulla dimostra sulla effettiva capacità delle centrali operative del 118 di assolvere alla nuova funzione di impartire istruzioni in corso di chiamata per l'utilizzo dei DAE di cui al comma 3 e si limita a fare riferimento alla presenza della clausola di invarianza finanziaria. Si richiede, al riguardo, una integrazione della relazione con puntuali elementi a supporto della citata invarianza finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 6bis della legge 196 del 2009.

Articolo 8 Campagne di informazione e di sensibilizzazione. La disposizione prevede, al comma 1, che all'interno degli istituti di istruzione primaria e secondaria venga promossa una campagna di informazione e sensibilizzazione sul corretto utilizzo del DAE, rivolta a studenti, a genitori e al tutto personale scolastico. Si prevede, inoltre, al comma 2, che il Ministero della salute promuova, su tali aspetti, delle campagne periodiche di sensibilizzazione sociale. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 3, provvederà ad assicurarsi che, all'interno delle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo, vengano ritagliati degli spazi di informazione su questa tematica. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono stanziati risorse pari a euro 150.000 annui

a decorrere dall'anno 2020 e si provvederà alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero della salute. Analogamente a quanto già richiesto in ordine agli altri articoli, si rappresenta la necessità di aggiornare, nel testo e nella relazione tecnica, i riferimenti temporali della copertura finanziaria. Occorre, inoltre, chiarire, nel testo e nella relazione tecnica, le modalità di riparto delle risorse stanziare al presente articolo tra gli istituti di istruzione primaria e secondaria di cui al comma 1 e il Ministero della salute, per quanto previsto al comma 2.

L'articolo 9 reca *Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche*. Si riconosce il carattere ordinamentale della disposizione e non si hanno osservazioni.

In assenza dei chiarimenti in relazione a quanto sopra rappresentato e delle necessarie modifiche, il provvedimento non può avere ulteriore corso.

Ho
Il Ragioniere Generale dello Stato

